



CONFININDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO
PICCOLA INDUSTRIA

REGOLAMENTO

COMITATO PICCOLA INDUSTRIA

CONFININDUSTRIA EMILIA

(approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Emilia il giorno 28 novembre 2023)

SOMMARIO

	<i>Pag.</i>
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Scopi	3
Art. 3 – Codice etico	3
Art. 4 – Attività	3
Art. 5 – Definizione di Piccola Industria e requisito per accesso alle cariche	3
Art. 6 – Elenco degli Organi	3
Art. 7 – Comitato della Piccola Industria	4
Art. 8 – Riunioni e convocazione del Comitato della Piccola Industria	4
Art. 9 – Costituzione e deliberazioni del Comitato della Piccola Industria	4
Art. 10 – Attribuzioni del Comitato della Piccola Industria	5
Art. 11 – Presidente della Piccola Industria	5
Art. 12 – Vicepresidenti della Piccola Industria	5
Art. 13 – Commissione Elettorale	6
Art. 14 – Procedura di candidatura e di designazione/elezione dei 4 candidati a componente del Comitato della Piccola Industria espressione delle filiere	6
Art. 15 – Procedura di candidatura e di designazione/elezione dei candidati a ricoprire il ruolo di Presidente e Vicepresidente	6
Art. 16 – Segreteria	6
Art. 17 – Rinvio	7
Art. 18 – Norme transitorie	7

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Piccola Industria prevista dall'art. 41 dello Statuto di Confindustria Emilia Area Centro: le imprese di Bologna, Ferrara e Modena (di seguito per brevità: "Confindustria Emilia").

Art. 2 Scopi

La Piccola Industria concorre, nell'ambito delle linee politiche dell'Associazione e di intesa con la stessa, alla realizzazione degli scopi associativi indicati nell'art. 1 dello Statuto di Confindustria Emilia, con particolare riferimento alle istanze specifiche delle piccole imprese.

Art. 3 Codice etico

Nel perseguitamento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali e aziendali, i componenti della Piccola Industria si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria e di ogni altra delibera del Sistema.

Art. 4 Attività

La Piccola Industria, in attuazione degli scopi e secondo i principi al codice etico di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento svolge le seguenti funzioni:

- a) integrare la rappresentanza e analizzare l'evoluzione degli interessi delle imprese associate che rientrano nella soglia dimensionale identificata dall'Associazione;
- b) concorrere alla definizione dei programmi di sviluppo associativo;
- c) monitorare e analizzare i bisogni di rappresentanza delle piccole industrie;
- d) esercitare eventuali deleghe affidate;
- e) promuovere i principi dell'inclusività e varietà di genere.

Art. 5 Definizione di Piccola Industria e requisito per accesso alle cariche

Si considerano appartenenti alla Piccola Industria, nei termini di cui all'art. 41 dello Statuto di Confindustria Emilia, le imprese che occupano non oltre 50 dipendenti.

Sono escluse dal perimetro delle Piccola Industria le unità locali di imprese multi-localizzate o di gruppi che superino complessivamente la soglia di 50 dipendenti e le imprese controllate, come definito dall'art. 2359 del Codice civile, da grandi imprese che superino la soglia di 249 dipendenti. I membri del Consiglio della Piccola Industria appartengono ad imprese ricomprese nel perimetro della Piccola Industria.

Ai fini di quanto previsto nel capoverso precedente, devono intendersi escluse le unità locali di imprese multi-localizzate e le imprese controllate, così come definito dall'art. 2359 del Codice civile, da grandi imprese che superino la soglia dei 249 dipendenti con l'eccezione delle partecipazioni meramente finanziarie.

Per l'accesso alle cariche della Piccola Industria, i requisiti dimensionali previsti dal presente articolo devono sussistere al momento dell'elezione.

Inoltre, il Presidente e i Vicepresidenti dovranno possedere fin dall'atto di elezione il doppio inquadramento.

Art. 6 Elenco degli Organi

Gli Organi della Piccola Industria sono:

- il Comitato della Piccola Industria;
- i 2 Vicepresidenti;
- il Presidente.

Art. 7 – Comitato della Piccola Industria

Il Comitato della Piccola Industria è composto da 7 rappresentanti della Piccola Industria (compresi coloro che sono chiamati a ricoprire l’incarico di Presidente e Vicepresidente).

I componenti del Comitato della Piccola devono essere espressione delle filiere maggiormente rappresentative, secondo i criteri indicati nel presente articolo.

Tale indicazione non si applica all’incarico di Presidente e Vicepresidente, che vengono invece individuati secondo i criteri di cui agli articoli 11 e 12 del presente Regolamento.

In relazione ai 4 componenti espressione delle filiere, la rappresentanza in seno al Comitato della Piccola spetterà alle prime 4 filiere maggiormente rappresentative in base al valore numerico risultante dalla ponderazione dei seguenti due criteri:

- per il 50% in relazione al numero delle piccole imprese presenti nella filiera rapportato al numero complessivo delle piccole imprese associate a Confindustria Emilia;
- per il 50% in relazione ai contributi dovuti dalle piccole imprese appartenenti alla filiera rapportato ai contributi versati complessivamente dalle piccole imprese associate a Confindustria Emilia. Per favorire il principio della rotazione all’interno delle filiere maggiormente rappresentative, nei mandati successivi al primo, la facoltà di esprimere le candidature viene assegnata alle filiere che abbiano raggiunto il valore numerico più alto, con esclusione di quelle che hanno già contribuito con un loro rappresentante alla composizione del Comitato nel mandato precedente.

Per la elaborazione del valore numerico di cui ai capoversi che precedono, verranno presi in considerazione i dati riferiti al 31 dicembre dell’anno antecedente a quello in cui avviene il rinnovo delle cariche attribuite alle 20 filiere merceologiche.

Il Comitato della Piccola Industria, che resta in carica quattro anni, risulta composto come segue:

- il Presidente;
- due Vicepresidenti, espressione dei territori diversi da quelli che esprimono il Presidente;
- quattro Componenti del Comitato individuati all’interno delle 4 filiere maggiormente rappresentative. Non è in ogni caso possibile l’elezione di più di un componente di Comitato per filiera.

Art. 8 - Riunioni e convocazione del Comitato della Piccola Industria

Il Comitato della Piccola si riunisce di norma 3 volte all’anno ed è convocato dal Presidente della Piccola Industria.

La convocazione avviene mediante avviso inviato, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a sette giorni. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Le riunioni possono svolgersi in modalità da remoto/videoconferenza o in forma mista, su indicazione del Presidente.

I membri del Comitato sono soggetti a decadenza in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive o nel caso di assenza ingiustificata in oltre la metà delle riunioni svolte nell’anno solare.

Art. 9 - Costituzione e deliberazioni del Comitato della Piccola Industria

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Piccola Industria.

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

Il Comitato della Piccola delibera a maggioranza semplice.

Per il calcolo del quorum deliberativo non si tiene conto degli astenuti e schede bianche mentre si rilevano le schede nulle.

Ciascun componente del Comitato può esprimere un solo voto, non delegabile.

Le riunioni che prevedono la nomina del Presidente e dei Vicepresidenti e quelle che prevedono l'approvazione delle proposte di modifica del Regolamento sono valide con la presenza dei due terzi dei membri del Comitato della Piccola e le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei due terzi dei presenti. L'efficacia di tali deliberazioni è subordinata alla successiva approvazione da parte del Consiglio Generale di Confindustria Emilia.

Art. 10 - Attribuzioni del Comitato della Piccola Industria

Il Comitato della Piccola, in occasione della prima seduta, elegge il Presidente e i Vicepresidenti.

Il Comitato, nella composizione di cui all'articolo 7, viene convocato per:

- coadiuvare il Presidente nella gestione dell'attività della Piccola Industria;
- ricevere aggiornamenti sui progetti, attività, iniziative e approvazione delle linee guida del Presidente.
- deliberare su eventuali modifiche del Regolamento.

Art. 11 – Presidente della Piccola Industria

Il Presidente è eletto dal Comitato della Piccola Industria, dura in carica quattro anni e non è immediatamente rinnovabile.

Le procedure per la elezione del nuovo Presidente seguono le previsioni di cui all'art. 15, devono terminare entro la scadenza del quadriennio e comunque non oltre la data di convocazione della Assemblea Generale Ordinaria di Confindustria Emilia dell'anno corrispondente.

Può essere rieletto per un solo ulteriore mandato, trascorsi due mandati quadriennali successivi.

Il Presidente rappresenta la Piccola Industria di Confindustria Emilia nei rapporti interni nonché le esigenze della stessa nelle sedi esterne.

Egli può incaricare i vicepresidenti o i membri del Comitato espressione delle filiere, delegandoli a rappresentarlo per specifiche attività, interne o esterne all'Associazione.

In caso di cessazione anticipata del mandato, per dimissioni o impedimento definitivo, il Vicepresidente più anziano di età ricopre ad interim la carica di Presidente e si occupa di dare corso alle attività necessarie alla designazione del nuovo Presidente, che resta in carica fino al termine del mandato previsto per il suo predecessore.

Tale incarico provvisorio è soggetto a ratifica nel corso della prima seduta del Consiglio di Presidenza di Confindustria Emilia.

Il Presidente, qualora sia chiamato a ricoprire incarichi presso il Comitato Centrale della Piccola Industria deve perfezionare il completo inquadramento nel Sistema Confindustria.

Art. 12 – Vicepresidenti della Piccola Industria

I candidati all'incarico di Vicepresidenti, in numero di due, sono indicati dal candidato Presidente e sono eletti dal Comitato della Piccola di cui all'articolo 7, insieme con il Presidente, nella prima seduta del medesimo Comitato.

Il candidato Presidente li individua all'interno degli Associati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Durano in carica 4 anni, la durata del loro mandato coincide con quella del mandato del Presidente della Piccola e possono essere rieletti per un ulteriore mandato.

Ciascuno dei 2 Vicepresidenti, che devono essere espressione dei Territori diversi da quello che esprime il Presidente, potrà essere delegato dal Presidente a collaborare con lui nell'ambito di progetti specifici e/o singole aree di attività della Piccola Industria.

Art. 13 - Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è composta da tre soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

La Commissione è nominata dal Comitato della Piccola Industria almeno 90 giorni prima del termine del proprio mandato.

La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti:

- accertare i requisiti concernenti l'elettorato attivo e passivo previsti dal presente Regolamento;
- sovrintendere allo svolgimento delle procedure relative alla designazione dei 4 componenti del Comitato della Piccola espressione delle Filiere e alla elezione dei Vicepresidenti e dei Presidenti;
- Provvedere alla verifica del rispetto di tutte le procedure elettive previste dal presente regolamento.

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente, Vicepresidente e di membro di Comitato e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri di "Confindustria Emilia".

Art. 14 - Procedura di candidatura e di designazione/elezione dei 4 candidati a componente del Comitato della Piccola Industria espressione delle filiere

Almeno 90 giorni prima del termine del mandato del Comitato della Piccola saranno individuate le 4 filiere a cui spetta esprimere un membro di Comitato ciascuna, secondo le previsioni di cui all'articolo 7.

Tale informazione sarà comunicata a tutte le aziende aventi i requisiti di cui all'art. 5 e appartenenti alle filiere individuate.

Almeno 60 giorni prima del termine del mandato in corso, dovranno pervenire alla segreteria della Piccola Industria le autocandidature a componente di Comitato espressione di filiera.

Tali candidature verranno valutate dalla Commissione Elettorale di cui all'art. 13.

Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato in corso la Commissione Elettorale deve terminare la procedura di valutazione delle candidature, sottoponendo le stesse al Comitato in carica per la necessaria ratifica o votazione qualora la stessa si renda necessaria in caso di candidature concorrenti.

Per tutte le cariche di cui al presente articolo, saranno ammesse solo le candidature in regola con i requisiti statutari.

Art. 15 - Procedura di candidatura e di designazione/elezione dei candidati a ricoprire il ruolo di Presidente e Vicepresidente

Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato precedente dovranno pervenire alla segreteria della Piccola Industria le autocandidature al Ruolo di Presidente e Vicepresidente.

Tali candidature verranno valutate dalla Commissione Elettorale di cui all'art. 13.

Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato precedente la Commissione deve terminare la procedura di valutazione delle candidature.

I nominativi dei candidati al ruolo di Presidente e Vicepresidente della Piccola vengono votati, congiuntamente, dal nuovo Comitato in occasione della seduta di insediamento.

La convocazione della prima seduta avviene ad opera del Presidente della Piccola Industria in carica, che la presiede fino a completamento delle procedure di elezione del nuovo Presidente. Per tutte le cariche di cui al presente articolo, saranno ammesse solo le candidature in regola con i requisiti statutari.

La candidatura di ciascun Vicepresidente può essere associata a quella di un solo Presidente.

Art. 16 – Segreteria

La Piccola Industria si avvale di una Segreteria inserita nella struttura organizzativa di Confindustria Emilia.

Art. 17 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nello Statuto di Confindustria Emilia e nel Regolamento Nazionale di Confindustria della Piccola Industria.

In caso di controversie nella interpretazione e applicazione del regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Proboviri di Confindustria Emilia Area Centro.

Art. 18 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Regolamento acquistano efficacia dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Generale di Confindustria Emilia, su proposta del Consiglio di Presidenza.

Dopo l'approvazione del presente Regolamento e in attesa del termine del regime transitorio:

- il Presidente eletto per il quadriennio 2022-2026 resta in carica fino al termine del proprio mandato;
- le procedure che precedono, limitatamente all'elezione dei Vicepresidenti e ai quattro componenti del Comitato della Piccola, vengono avviate almeno 90 giorni prima della Assemblea Generale di Confindustria Emilia dell'anno 2024;
- almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Generale di Confindustria Emilia dell'anno 2024 il Presidente della Piccola Industria convoca il Comitato della Piccola, che elegge i due Vicepresidenti. I due Vicepresidenti decadono al termine del mandato del Presidente in carica;
- per l'elezione dei componenti del Comitato espressione delle filiere e per l'elezione dei due Vicepresidenti, trovano applicazione le procedure di cui agli articoli 14 e 15 che precedono, in quanto compatibili. In fase di prima applicazione è il Presidente della Piccola Industria in carica a ratificare la designazione dei 4 componenti espressione delle filiere;
- la Commissione Elettorale è costituita di 3 componenti che vengono individuati dal Presidente della Piccola Industria in carica tra i soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.